



# COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

### DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

**OGGETTO: CONCESSIONE IMPIANTO SCIOVIA SITA IN BORGATA CHIESA.  
DETERMINAZIONI.**

L'anno **duemilatredici** addi **ventisette** del mese di **settembre** alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	CISCHINO Gianni	Vicesindaco	X	
3	MARC Giacomino	Assessore		X
4	GALLIAN Alfredo Marco	Assessore	X	
5	BRUN Romano	Consigliere	X	
6	RATTALINO Dario Valter	Consigliere		X
7	DEBALINI Angelo	Consigliere	X	
8	DEFERRE Guido	Consigliere	X	
9	ROUX Davide Giuseppe	Consigliere		X
10	VICARIO Federica	Consigliere		X
11	MARTIN Costanzo	Consigliere		X
12	GALLIAN Cecilia	Consigliere	X	
			7	5

Ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Paolo FLESIA CAPORGNO che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Esiste nel Comune di Bellino un impianto di sciovia a fune alta "Tipo A" della Ditta "Graffer Seggiovie" di Trento, utilizzata a fini sportivi durante la stagione invernale;
- Il progetto venne a suo tempo redatto dal Dott. Ing. Cesare Minerbi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Trento al n. 717, l'impianto venne realizzato nell'autunno del 1987 mentre la visita di ricognizione per l'apertura al pubblico esercizio venne effettuata in data 16.01.1988;
- Con circolare n. 640(53)00 del 16.10.1996 il Ministero dei Trasporti ribadì le scadenze temporali per la revisione degli impianti, così come previste dal DM 02.01.1985, precisando che tali scadenze fossero da computare con riferimento alla data del provvedimento di rilascio del nulla osta tecnico, risalente, nel nostro caso al 05.04.1989;
- L'impianto in questione ottenne, rispetto alle scadenze di legge, una proroga di 12 mesi in considerazione del ridotto periodo di funzionamento dello stesso nelle stagioni invernali 1988/89 e 1989/90 (inferiore al 50% della durata media della stagione invernale) dovuto allo scarso innevamento;
- Nel 1999 la Comunità Montana Valle Varaita deliberò di acquistare l'impianto di che trattasi dalla ITAVV srl di Pontechianale e nell'anno 2000 venne stipulata tra l'Ente Montano ed il Comune di Bellino una convenzione per la concessione in uso della sciovia in oggetto, la cui bozza venne approvata da questo Ente con DCC n. 7 del 23.02.2000;
- A mente dell'art. 2 della citata Convenzione la scadenza della stessa era stata fissata al 30.04.2015;
- A partire dall'anno 2000, dunque, è il Comune di Bellino che provvede alla gestione della sciovia sita nel suo territorio ed è tenuto quindi agli adeguamenti tecnici necessari;

- Nella stagione invernale 2009/2010 sono scaduti i primi 20 anni di esercizio dell'impianto per cui, è stato posto in essere l'iter per procedere alla revisione generale conclusasi in data 30.03.2011 con il collaudo effettuato dai funzionari dell'USTIF;
- Nel corso della stagione invernale 2010/2011, in concomitanza con l'esecuzione dei lavori di revisione, venne delineato il sistema di gestione dell'impianto di che trattasi al fine di provvedere tempestivamente alla sua attivazione e tale sistema è stato, poi, confermato nella stagione invernale 2011/2012;
- Ricordato, infatti, che con DCC n. 29 del 23.09.2011 il presente consesso dettò i necessari indirizzi programmatici per l'esternalizzazione della gestione in oggetto disponendo per l'affidamento a ditta specializzata e limitando, in prima istanza, tale affidamento alla sola stagione invernale 2011/2012 e ciò in via sperimentale;
- Atteso che si rende necessario, ora, assumere nuove determinazioni in proposito in vista della prossima stagione invernale e, sulla scorta dell'esperienza delle passate stagioni;
- Riconosciuta, comunque, sempre la necessità di procedere all'esternalizzazione del servizio in oggetto mediante affidamento a ditta esterna, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi di reperire al suo interno adeguate professionalità;
- Evidenziato, peraltro, che l'attuale sistema di affidamento andrebbe implementato, allo scopo di favorire maggiore utilizzo e minore onerosità dell'impianto; il Comune, infatti, ricava attualmente dalla gestione della sciovia euro 5.017,00 annui (dati della passata stagione), a fronte di un costo complessivo di euro 26.000,00 (senza tener conto di altre spese non corrisposte al gestore, ma sostenute direttamente); si riterrebbe maggiormente opportuno un sistema di concessione, con riscossione diretta da parte del concessionario, trasferimento della relativa alea, oltre a prevedere naturalmente anche la corresponsione di un prezzo al concessionario (in considerazione della dimostrata assenza di un equilibrio economico finanziario, evidenziabile dalla rilevante differenza tra costi e ricavi attualmente in essere)
- Dato atto, sul punto, di quanto segue:
  - Concessioni di servizi in genere: applicabilità art. 30 del codice dei contratti;

- Sulla qualificazione della fattispecie quale servizio pubblico locale: si rinvia a quanto affermato da autorevole dottrina<sup>1</sup>, in ordine alla duplice valenza interpretativa relativamente all'applicazione dei principi dell'evidenza pubblica per l'affidamento, alla qualificazione o meno quale servizio pubblico locale della fattispecie, alla connotazione attribuita dalla legge regionale Piemonte n. 74/2009;
- Sulla possibilità di attribuzione di un prezzo per garantire l'equilibrio economico finanziario: *Art. 30, comma 2 d. lgs. 163 2006:*

“Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare”;

- Nel caso in questione, ricorre indubbiamente la necessità di assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario. La forte differenza tra costi e ricavi per il Comune nelle passate gestioni, induce a ritenere indispensabile la corresponsione di un prezzo; in ordine alla valutazione del medesimo, si ritiene congruo – in via sperimentale – assumere a riferimento un ammontare inferiore alla differenza predetta, secondo le valutazioni dell'organo di amministrazione;
- Pur non essendo coerenti alla fattispecie (giacché si verte di un contratto di servizio), si citano comunque gli orientamenti del Giudice contabile, favorevoli alla possibilità di corresponsione di somme al concessionario, nelle dibattute fattispecie di gestione di impianti sportivi da parte di gestore, pur nel caso di introito delle tariffe da parte del

<sup>1</sup> Lucia Gizzi, Magistrato Tar Calabria, Catanzaro “Trasporto a fune: servizio pubblico o attività economica privata?”, relazione resa al VI forum giuridico europeo della neve, Bormio, 15 dicembre 2012, in: [http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi\\_contributi/Gizzi\\_Servizi\\_publici.pdf](http://www.giustizia-amministrativa.it/documentazione/studi_contributi/Gizzi_Servizi_publici.pdf)

medesimo; <sup>2</sup>in tali pronunce <sup>3</sup>, sostanzialmente, con esemplare chiarezza, la Corte individua alcuni importanti punti fermi per orientare al meglio il percorso dell'azione amministrativa, nell'ambito di una materia che, come tutti sanno, non si presta a una facile gestione da parte dell'Ente locale. Osserva la Corte, innanzitutto, che la concessione in uso gratuito di bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile di un Ente locale, va qualificata in termini di attribuzione di un "vantaggio economico" a favore di un soggetto di diritto privato, anche se la disciplina codicistica del contratto di comodato pone a carico del comodatario le spese per l'utilizzo del bene, con la diretta conseguenza che la concessione risulta soggetta alle procedure amministrative prescritte dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di provvedimenti attributivi di vantaggi economici. Inquadrata la fattispecie nell'ambito di questo binario, rileva il collegio che, in linea di principio, "non esiste alcuna norma che ponga uno specifico divieto di concessione in uso gratuito di beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente locale". Tutto ciò presuppone l'assunto, beninteso, che rientra nella valutazione autonoma e discrezionale dell'Ente l'onere di evidenziare le finalità pubblicistiche che esso intende perseguire con il contratto di comodato, previa necessaria verifica che l'utilità sociale perseguita sia compresa nelle finalità istituzionali cui l'Ente locale è deputato. È utile evocare, sul punto, una massima storica della Corte dei Conti – lontana nel tempo, ma tuttora valida – a mente della quale "le competenze generali del Comune trovano un limite nelle esigenze di carattere locale e, in particolare, la capacità di intervento sul territorio dell'Ente locale non può estendersi alle materie di competenza di altro Ente pubblico o dello Stato e, ove ciò si verifichi, si realizza un nocumento per l'Ente stesso in quanto l'utilizzo di risorse destinate per bilancio a determinate finalità, in materia difforme dalle previsioni, impedisce il perseguimento dei fini previsti ovvero la realizzazione di economie di esercizio (C. Conti, sez. I, n. 300/1991). Una volta dunque che sia stata riscontrata, da parte dell'Ente, la sussistenza dei requisiti formali e sostanziali sopra

---

<sup>2</sup> Corte Conti, sezione giurisdizionale Veneto, sentenza n. 323/2009; idem, n. 725/2010; Corte Conti Emilia Romagna, I, n. 434/2010; Corte Conti Lombardia, n. 349/2011;

<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Recensione di Michele Nico, "L'ENTE LOCALE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI:

LA PAROLA ALLA CORTE DEI CONTI",

in: <http://www.dirittodeiservizipubblici.it/articoli/articolo.asp?sezione=dettarticolo&id=477>

esposti, afferma la Sezione che "la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l'attribuzione patrimoniale o finanziaria è indifferente, purché detta attribuzione trovi la sua ragione giustificatrice nei fini pubblicistici dell'Ente locale". Per quanto riguarda poi la compatibilità o no dell'erogazione di un contributo, in siffatte circostanze, con il divieto di sponsorizzazioni sancito dall'art. 6, comma 9, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il suddetto parere n. 349/2011/PAR mette in chiaro la pregiudiziale necessità di un "vaglio di natura teleologica", attraverso il quale l'Ente locale abbia cura di identificare con chiarezza la funzione del beneficio da erogare. Secondo il giudice, infatti, "la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno d'iniziativa di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.". In definitiva, quindi, la contribuzione dell'Ente locale al soggetto privato deve ritenersi consentita ove risulti finalizzata al sostegno di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, mentre per converso risulta vietata a norma del suddetto art. 6, comma 19, ove l'impiego di risorse si traduca in una forma (anche indiretta) di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. La concessione gratuita del bene comunale non si palesa come una graziosa e immotivata elargizione al concessionario, dacché nel relativo atto si evidenzia che l'obbligo di pagare un canone risulti *de plano* sostituito dall'onere a carico della società terza di effettuare molteplici prestazioni di ordinaria manutenzione; e così, anche per l'erogazione di somme al concessionario, nel caso le tariffe siano controllate, ovvero si intenda assicurare il raggiungimento di fini di particolare utilità per la comunità;

nel caso di specie, va evidenziato come la funzionalità della scivovia e la sua gestione, costituiscono servizio di primaria importanza per la comunità locale, la sua economia, la possibilità di garantire un minimo di attrattiva turistica; purtroppo, in un contesto di provvisorietà, giacché la convenzione con l'Ente montano è di prossima scadenza; del resto questo Ente, per le ridotte dimensioni demografiche, organizzative e strutturali, non ha certo la possibilità di realizzare iniziative di ambito sovra comunale o comunque di più ampia portata tali da concretare, ad esempio, la costituzione di un comprensorio sciabile più vasto, con opportunità di totale auto finanziamento;

- con il presente provvedimento, pertanto, si vuol ricercare modalità gestionali che, trasferendo l'alea sul concessionario, comportino per un soggetto privato, e per ciò caratterizzato da particolare iniziativa imprenditoriale, elemento di stimolo per nuove iniziative di fruizione, attività collaterali, ecc., innescando un ciclo virtuoso che accresca il numero dei fruitori e dunque riduca i costi;
- in tale contesto, si reputa opportuno l'affidamento in concessione dell'impianto per la prossima stagione invernale, onde sperimentare le nuove modalità;
- si reputa opportuno espletare la procedura applicando un criterio di offerta economicamente più vantaggiosa, che valorizzi la minor onerosità per l'ente unitamente alla migliore progettualità e intraprendenza possibile;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal Responsabile dei servizi tecnici ai sensi dell'art. 49 del soprarichiamato Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto della partecipazione alla presente seduta del Segretario comunale ai sensi dell'art. 97 co. 4 lett. a) del medesimo T.U.;

Ad unanimità,

#### D E L I B E R A

1. Di prendere atto, alla luce di quanto esposto in premessa e della documentazione agli atti, della necessità di dettare alcuni indirizzi programmatici in merito alla gestione dell'impianto di sciovia a fune alta tipo "A" presente sul territorio di questo Comune e precisamente in B.ta Chiesa;
2. di procedere alla necessaria esternalizzazione del servizio mediante affidamento a ditta specializzata nel settore, stante la carenza di organico del Comune di Bellino e l'impossibilità, quindi, di reperire al suo interno, adeguate professionalità;
3. di affidare il servizio mediante concessione ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. N. 163/2006 mediante bando ovvero con modulo convenzionale diverso secondo quanto delineato al punto 4 successivo, con un sistema di offerta economicamente più vantaggiosa, per la prossima stagione invernale, e con la corresponsione di prezzo ai sensi del comma 2 di tale articolo (contenuta nella differenza attualmente

esistente tra costi complessivamente sostenuti e ricavi), per le fattispecie ivi indicate, e come specificato in premessa;

4. di demandare all'Organo Esecutivo ed al Responsabile del servizio tecnico, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, l'adozione dei provvedimenti necessari per il perseguimento dell'obiettivo in questa sede individuato, dando atto che l'applicazione del d. lgs. 163/2006 avverrà nei limiti dell'art. 30 e di quanto stabilito nella *lex specialis* di gara; parimenti, l'adesione al modulo dell'evidenza pubblica, trattandosi di servizio pubblico specifico relativo agli impianti a fune, sarà valutato dall'organo esecutivo, tenendo conto della particolare doppia opzione interpretativa richiamata in premessa e relative note, secondo l'opportunità o meno delle varie opzioni, funzionalmente al miglior esito dell'affidamento; nel caso di non adesione al modulo dell'evidenza pubblica, l'organo esecutivo darà conto nel proprio provvedimento amministrativo delle relative motivazioni e circostanze; l'organo esecutivo disporrà altresì per la vigilanza sulle tariffe.

Indi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità,

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 267/2000.



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale  
F.to Paolo FLESIA CAPORGNO

---

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per  
quindici giorni consecutivi e cioè dal \_\_\_\_\_ al 17 OTT. 2013

Opposizioni.....N.N. 02 OTT. 2013

reg.n. \_\_\_\_\_ Il messo comunale

Il Segretario Comunale

Data 02 OTT. 2013 *MB*

---

ESTREMI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il 12 OTT. 2013 ai sensi del  
D.Lgs 267/2000.

Data 12 OTT. 2013

Il Segretario Comunale

---

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li \_\_\_\_\_

02 OTT. 2013

Il Segretario Comunale